



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica e Sistemi Informativi

Oggetto: **Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'Aggiornamento del Piano del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani. Parere ex art. 12 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati i termini previsti dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;

RICHIAMATA la Direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Unione Europea;

VISTA la Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 (e s.m.i.) avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

VISTO l'art. 6 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che *"per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;

VISTO l'art. 12, comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) il quale stabilisce che *"l a verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati"*;

VISTA la L.R. n. 9 del 12.06.2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale;

VISTA la D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 avente ad oggetto "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale e, in particolare, l'Allegato C "Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi. Procedura di verifica e valutazione";

VISTA la D.G.R. n. 39/56 del 08.10.2021 "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Indirizzi per l'attuazione";

VISTA la D.G.R. n. 6/50 del 05.02.2019 "Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici";

VISTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

il parere motivato di VAS emesso con Determinazione del Direttore del Servizio SAVI n. 32113/1187 del 19.12.2008 del Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008;

VISTO il provvedimento di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica di cui all' art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006, emesso con Determinazione del Direttore del Servizio SAVI n. 747 del 06.12.2016 preliminarmente all'approvazione con deliberazione della giunta regionale n. 69/15 del 23.12.2016 del piano vigente;

VISTO l'articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo il quale le regioni provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani almeno ogni sei anni;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO l'Ottavo programma generale di azione per l'ambiente (8° PAA);

VISTA la direttiva UE 2018/851 del 30.05.2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva UE 2019/904 del 05.06.2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTA il Programma nazionale di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione n. 40/52 del 28.12.2022 con la quale, a seguito di una ricognizione dello stato di attuazione del Piano di gestione dei rifiuti urbani approvato nel 2016, sentite le Province, la Giunta Regionale ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del piano e ha formulato gli indirizzi per l'aggiornamento del Piano;

PRESO ATTO che il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 32064 del 27.10.2023, acquisita agli atti con prot. ADA 32078 del 27.10.2023, ha trasmesso il rapporto preliminare ambientale, ai fini dell'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) il Servizio SVASI, in qualità di autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ha



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

individuato quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare nel corso del procedimento i seguenti Enti:

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro (SABAP-SS)
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - SABAP-CA
- Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione generale della difesa dell'ambiente:
 - Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPf)
 - Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
- Presidenza - Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale
- Presidenza - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccità
- Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
 - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale
 - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale
 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest
 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est
 - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Oristano e Medio Campidano
- Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze
- Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) - Area Tecnico scientifica - Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale
- Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna - Direzione generale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- Città Metropolitana di Cagliari
- Provincia del Sud Sardegna
- Provincia di Oristano
- Provincia di Nuoro
- Provincia di Sassari
- Provincia di Sassari, zona omogenea di Olbia-Tempio;

CONSIDERATO che con nota Prot. ADA n. 32247 del 02.11.2023 il Servizio SVASI, in qualità di autorità competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 2, ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il rapporto preliminare al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza;

CONSIDERATO che in data 02.11.2023 sul portale SardegnaAmbiente del sito istituzionale della Regione è stato pubblicato il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

VISTA la nota della Provincia di Sassari, Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici, acquisita agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Difesa dell'Ambiente con prot. ADA n. 36317 del 04.12.2023;

VISTA la nota del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali acquisita agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Difesa dell'Ambiente con prot. ADA n. 36354 del 04.12.2023;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) acquisita agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Difesa dell'Ambiente con prot. ADA n. 36128 del 01.12.2023;

VISTA la monografia Istruttoria, dalla quale si evince che l'aggiornamento del Piano non introduce modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto dal Piano 2016, confermando la strategia, gli obiettivi generali e il quadro delle azioni individuati dal Piano vigente, sostanziandosi in una rimodulazione e rafforzamento del quadro delle azioni già contemplate dal piano vigente;

ACQUISITO il Parere del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. ADA n. 36848 del 07.12.2023 reso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. dal quale si evince che *"gli effetti derivanti dall'aggiornamento del Piano non possono*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati, pertanto, lo stesso non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale";

RITENUTO

di non dover assoggettare alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'“Aggiornamento del Piano del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani” per le seguenti motivazioni:

- l'aggiornamento del Piano, sostanziandosi in una rimodulazione e rafforzamento del quadro delle azioni già contemplate dal Piano vigente, non dovrebbe comportare modifiche sostanziali ai contenuti generali dello stesso;
- l'aggiornamento del Piano non dovrebbe incidere in maniera apprezzabile sulla misura in cui il Piano rappresenta un quadro di riferimento, in ragione del fatto che:
 - le modifiche previste non incidono sulla tipologia impiantistica, riconducibile ad impianti per il trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani;
 - non sono previste modifiche dei criteri localizzativi previsti dal Piano vigente (approvati con DGR n. 1/21 del 08.01.2021), fatto salvo il recepimento di eventuali disposizioni normative nazionali e regionali successivamente intervenute;
 - le modifiche previste non incidono sul criterio adottato dal Piano per il dimensionamento degli impianti, basato sul confronto tra fabbisogni e dotazione impiantistica disponibile;
- considerata la natura delle modifiche proposte, l'aggiornamento del Piano non dovrebbe incidere in misura apprezzabile sull'influenza esercitata su altri Piani o Programmi;
- in coerenza con il Piano vigente, l'aggiornamento del Piano, dovrebbe condurre ad un rafforzamento dell'integrazione delle considerazioni ambientali, concorrendo positivamente alla promozione dello sviluppo sostenibile, nella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

misura in cui le modifiche proposte, oltre a rafforzare la strategia adottata dal Piano vigente, possono ritenersi del tutto coerenti con la gerarchia raccomandata a livello comunitario;

- il Piano, per sua natura, si pone come strumento di risposta alle problematiche ambientali connesse al ciclo di gestione dei rifiuti che, in tal senso, rappresentano il presupposto alla base della sua redazione. L'aggiornamento del Piano, pertanto, non incide su tale aspetto. Viceversa, le modifiche apportate con gli aggiornamenti periodici cui il Piano è sottoposto, garantiscono la pronta adozione di risposte costantemente adeguate al contesto di riferimento;
- l'aggiornamento del Piano, così come il Piano vigente, contribuisce ad una efficace attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, con particolare riferimento a quella inerente alla gestione dei rifiuti (direttiva comunitaria 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, indirizzi di cui all'Ottavo programma generale di azione per l'ambiente, adottato con decisione n. (UE) 2022/591 del 6 aprile 2022 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea;
- rispetto a quanto già valutato nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS condotta preliminarmente all'approvazione del piano vigente (rif. Determinazione del Direttore del Servizio SAVI n. 747/23777 del 06.12.2016), le modifiche attese con l'aggiornamento del Piano non sono suscettibili di introdurre ulteriori impatti a carico delle componenti ambientali, o comunque di alterarne in misura apprezzabile la loro significatività;
- come dichiarato ad esito della procedura di screening di incidenza (Livello I della VInCA), l'aggiornamento del Piano non è suscettibile di generare incidenze significative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario individuati nei siti appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 e, pertanto, l'aggiornamento del Piano *"non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

procedimento di valutazione di incidenza ambientale" di cui al DPR 357/97 e s. m.i. (rif. Parere del Direttore del Servizio VIA Prot. ADA n. 36848 del 07.12.2023);

- le modifiche attese con l'aggiornamento del Piano non dovrebbero influire sulle aree interessate dai potenziali impatti ambientali riconducibili al Piano vigente, né sulla loro estensione, in ragione del fatto che:
 - l'assetto impiantistico previsto nello scenario atteso al 2029 rende non necessaria la previsione di nuovi impianti rispetto a quelli esistenti o già previsti dal Piano vigente;
 - le volumetrie di scarica necessarie per il transitorio 2024-2029 potranno essere allestite esclusivamente presso impianti in esercizio;
 - non sono previste modifiche dei criteri localizzativi, fatte salve eventuali modifiche conseguenti ad aggiornamenti normativi che, verosimilmente, interverrebbero in senso più restrittivo, con conseguente innalzamento del livello di tutela;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 2714/36 del 26.06.2020, con il quale all'ing. Gianluca Cocco sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi;

DATO ATTO

che con riferimento al personale, dirigente e dipendenti, che ha preso parte al presente procedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021;

DATO ATTO

che relativamente al presente procedimento avviato in data 27.10.2023 e concluso alla data di perfezionamento del presente atto, i termini normativi previsti per la conclusione del procedimento, pari a 90 giorni, sono stati rispettati;

CONSIDERATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che il presente provvedimento è di competenza del Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI), giusto il disposto della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

DETERMINA

ART.1

di non assoggettare alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani” per le motivazioni espresse in premessa;

ART.2

al fine di migliorare le prestazioni ambientali del Piano e prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente, tenuto conto anche dei contributi formulati da parte dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si formulano le seguenti raccomandazioni e suggerimenti:

- è fatta salva la raccomandazione di cui al terzo punto dell'ART. 1 del parere di Verifica di assoggettabilità a VAS, emesso con Determinazione del Direttore del Servizio SVA n. 747/23777 del 06.12.2016, di seguito richiamata *“in merito alle azioni volte ad incoraggiare le filiere del riciclaggio e alla conseguente possibilità di nuove proposte imprenditoriali cui potrebbero corrispondere esternalità ambientali negative (quali emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, emissioni sonore, etc.), fatti salvi i criteri di localizzazione previsti dal vigente Piano, atteso che le singole iniziative saranno oggetto delle pertinenti procedure di valutazione ambientale nell'ambito delle quali saranno valutati gli impatti ambientali prevedibili ad una scala locale, si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre specifiche azioni di incentivazione volte all'adozione, in sede progettuale, di criteri di sostenibilità ambientale quali, ad esempio, l'implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (ISO 14001 /EMAS), la previsione di forme di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, etc.”*;
- al fine di tenere conto del parere reso ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 da parte della Provincia di Sassari (rif. nota prot. 58247 del 04.12.2023) si raccomanda di verificare la possibilità, ed eventualmente l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

opportunità, di prevedere l'inserimento di canili e gattili nei circuiti alimentari alternativi, prevedendo negli stessi, la consegna di cibo in scadenza o proveniente da mense scolastiche o aziendali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 180, comma 2, lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 9 della direttiva 2008/98/CE, secondo i quali deve essere incoraggiata *“la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari”*;

- al fine di tenere conto del parere reso ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente (rif. nota prot. ADA n. 36354 del 04.12.2023), si raccomanda di perfezionare le disposizioni previste dal Piano vigente in merito alle procedure di V.Inc.A. da attivare in fase di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti o all'adeguamento di impianti esistenti, la cui ubicazione ricade all'esterno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, con particolare riferimento ad ubicazioni ricadenti oltre il buffer di 2 km dal perimetro di detti siti. In particolare, come espressamente richiesto nel sopra citato parere *“per nuovi impianti o per l'adeguamento di impianti esistenti ubicati anche oltre detta distanza, durante l'iter autorizzativo dovrà essere valutata, di concerto con l'Autorità competente per la VInCA, la necessità di attivare eventuali procedimenti in materia di valutazione di incidenza ambientale”*;
- qualora, in sede di aggiornamento del Piano fossero previste modifiche significative rispetto ai contenuti illustrati nel rapporto ambientale preliminare depositato ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio Valutazioni Ambientali, al fine di valutare l'opportunità di reiterare il procedimento.

La presente determinazione viene comunicata all'Assessore della difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e per opportuna conoscenza al Direttore generale della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

difesa dell'ambiente, sulla base degli indirizzi operativi ricevuti con nota n. 9849 del 16 dicembre 2019, all' autorità precedente e trasmesso al BURAS per la pubblicazione per estratto.

Il Direttore del Servizio

Gianluca Cocco

(firmato digitalmente)

Siglato da :

AGNESE MARCUS